

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di: Gennaro Caiazza, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale eletto presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, in persona del Ministro p.t., con sede in Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma RM, *amministrazione resistente*;

contro: la **Commissione Interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*;

contro: la **Commissione Esaminatrice**, in persona del Presidente p.t., *altra resistente*;

nei confronti di: Eugenia Mandarinò , Riccardo Nesca, Paola Agnese Giselda Iannicelli, Victoria Maria Caterina Miglietti, Teresa Langella, Simona De Costanzo, *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della Graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 (trecentoottantuno) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, per quanto attiene ai n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare

- (Codice ACC), per come validata in data 24.04.2025 e per come pubblicata sul Portale InPA il 30.04.2025, nonché del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse;
- 2) Della relativa Graduatoria di merito, nonché del relativo decreto di approvazione, sebbene allo stato non conosciuti in quanto non pubblici;
 - 3) Dei verbali di valutazione dei titoli (di servizio) del ricorrente;
 - 4) Dell'elenco dei riservatari fornito a seguito dell'accesso, nelle parti di interesse;
 - 5) Della griglia di valutazione titoli fornita a seguito dell'accesso, nelle parti di interesse;
 - 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione, di scelta delle sedi dei candidati vincitori, nelle parti lesive ed eventualmente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove eventualmente interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. ogni atto dell'istruttoria sottesa alla valutazione dei titoli del ricorrente; e. se necessario, del riscontro fornito all'accesso agli atti presentato;

con conseguente condanna

nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, al riesame del punteggio di parte ricorrente in relazione ai titoli dichiarati con conseguente ricollocazione tra i vincitori del concorso.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Premessa in fatto

Con bando del 27.12.2023 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 (trecentoottantuno) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, secondo la seguente ripartizione:

- n. 281 unità con il profilo di Assistente Amministrativo, Contabile e Consolare (Codice ACC)
- n. 100 unità con il profilo di Assistente Informatico, Telecomunicazione e Cifra (Codice TLC)

Relativamente alle 281 unità di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC) avrebbero operato le seguenti riserve:

2.a) 100 unità riservate ai sensi dell'articolo 28-septies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, a favore dei dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

2.b) 8 unità riservate ai sensi dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso;

2.c) 21 unità riservate ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 alle persone con disabilità;

2.d) 11 unità oggetto delle riserve di seguito indicate:

- ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima

amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

Il titolo di studio d'accesso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Il concorso sarebbe stato espletato in base alla procedura di seguito indicata e che si sarebbe articolata attraverso:

- a) una prova scritta, secondo la disciplina di cui all'articolo 6 del bando, distinta per i codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) una prova orale, secondo la disciplina di cui all'articolo 7 del bando, distinta per i codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla lettera b);
- c) una prova facoltativa in lingua straniera, secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del bando, riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla lettera b);
- d) la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, effettuata con le modalità previste dall'articolo 9 del bando, solo a seguito dell'espletamento della prova orale e dell'eventuale prova facoltativa in lingua straniera con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova orale e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

Per quanto Qui di interesse, e quindi per il profilo ACC, la prova scritta si sarebbe sostanziata nella somministrazione di un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e si articolerà come segue:

- 1) n. 25 (venticinque) quesiti volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:
 - elementi di diritto pubblico, con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego (5 quesiti);
 - elementi di contabilità di Stato (7 quesiti);
 - elementi di diritto consolare (7 quesiti);
 - lingua inglese (6 quesiti).
- 2) n. 7 (sette) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

3) n. 8 (otto) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

La prova scritta si sarebbe intesa superata con il raggiungimento dei 21/30esimi.

La prova orale, per il profilo ACC, invece, avrebbe riguardato un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle seguenti materie:

- elementi di diritto pubblico, con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;
- elementi di contabilità di Stato;
- elementi di diritto consolare;
- ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- elementi di geografia;
- lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- altra lingua veicolare a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese, attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione.

Alla prova orale sarebbe stato assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si sarebbe intesa superata mediante il raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.

Per quanto Qui soprattutto interessa, l'art. 9 del bando "*Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*" prevede che la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso, sarebbe stata effettuata da ciascuna commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova orale e della eventuale prova facoltativa in lingua straniera nei confronti dei soli candidati che hanno superato la prova orale.

La valutazione sarebbe stata effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso.

Ai titoli di studio sarebbe stato assegnato un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

- 0,50 punti per ogni laurea triennale con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto successivo;

- 1 punto per ogni laurea specialistica, laurea magistrale anche a ciclo unico o diploma di laurea;
- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 0,50 punti per ogni master universitario di secondo livello;
- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione;
- 1 punto per ogni dottorato di ricerca.

I titoli avrebbero dovuto essere coerenti con il ruolo.

Ai titoli di servizio sarebbe stato attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti, in base all'esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, sulla base dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre;
- 2 punti per l'attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali (per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, anche non continuativo, per almeno due anni).

Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o con contratto a tempo determinato o indeterminato per posti per i quali è richiesto il possesso di titoli di studio di istruzione superiore di secondo grado.

Ultimata la prova orale, le commissioni esaminatrici avrebbero stilato le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale, nell'eventuale prova facoltativa in lingua straniera e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli.

Le graduatorie finali di merito sarebbero poi state trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.

In tale contesto, il Dott. Gennaro Caiazza, attualmente Ufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo appartenente al ruolo dei Commissari Amministrativi, con l'incarico di Capo Sezione Giuridica e Contratti del Comando per le Operazioni in Rete - Ce.Va.D. (ed in servizio ininterrotto dal 1991 a tutt'oggi), ha partecipato alla selezione in questione per il profilo ACC.

In domanda lo stesso ha dichiarato il possesso - oltrech  del diploma (quale titolo d'accesso) - tra i titoli di studio: la laurea magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 conseguita il 28.06.2016 con voto 92/100 ; tra le esperienze lavorative come dipendente presso la P.A. il servizio in corso (dal 04.03.1991) in qualit  di Ufficiale in servizio permanente (Aeronautica Militare) – Forze Armate; tra le altre esperienze lavorative presso la P.A., l'incarico come Coadiutore amministrativo-contabile (dal 01.07.2005 al 10.07.2008) presso L'Ambasciata d'Italia in Uzbekistan (Ufficio dell'Addetto per la Difesa) nonch  l'incarico come Coadiutore amministrativo esperto/senior (dal 16.03.2018 al 15.01.2020) presso L'Ambasciata d'Italia in Kuwait (Ufficio dell'Addetto per la Difesa) per la costituzione del nuovo Ufficio militare nella Sede diplomatica in Kuwait City.

Ha dichiarato anche il possesso di taluni titoli di preferenza (lodevole servizio per l'amministrazione banditrice; minore di et  anagrafica, appartenenza al genere meno rappresentato).

Ultimate tutte le prove, come da bando, il 30.04.2025   stata pubblicata la Graduatoria dei vincitori che conta 281 posizioni con l'ultima avente punteggio di 46,125. La graduatoria non indica n  riserve n  titoli di preferenze, divenendo impossibile risalire effettivamente a come la P.A. abbia valutato, nel dettaglio, le posizioni di ogni concorsista.

La graduatoria di merito degli idonei non vincitori non   stata per  resa pubblica, posto che – alla fine di quella dei vincitori – si indica che i medesimi ricoprono dalla posizione 282  alla 731 .

Il dott. Caiazza, dalla propria area personale, ha appreso di essere tra gli idonei non vincitori alla posizione n. 613  con punteggio di **46,875**; da ci  si   desunto, innanzitutto, che i concorsisti collocati con inferiore punteggio tra i vincitori siano in possesso di riserva. Tuttavia, dal punteggio conoscibile dal dott. Caiazza non risulta chiaro come siano stati assegnati i punti, in relazione alla fase di valutazione titoli.

Pertanto, in data 08.05.2025 il ricorrente ha presentato istanza d'accesso agli atti paventando possibili errori nella valutazione dei titoli.

In mancanza di tempestivo riscontro, il medesimo ha poi sollecitato Formez con istanza del 21.05, richiedendo altres  i possibili controinteressati.

In seguito, Formez Pa ha rilasciato la documentazione richiesta tra cui il verbale **n.6** dell'esame orale, la graduatoria finale con indicazione delle riserve e delle preferenze ed

una griglia con la valutazione dei titoli. In particolare, dalla griglia di valutazione titoli emerge come la P.A. abbia inteso assegnare **1 pt.** (su 3 assegnabili) per i titoli di studio, **ma spregiudicatamente 0 pt. per i titoli di servizio (su un massimo di 10) ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso.**

Di conseguenza, a fronte del punteggio inferiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato da bando, al dott. Caiazza non resta che presentare il seguente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione e/o falsa applicazione del bando;**
- 2. Eccesso di potere, irragionevolezza ed illogicità;**
- 3. Violazione della parità di trattamento;**
- 4. Violazione della par condicio concorsorum;**
- 5. Violazione dell'art. 6 L. 241/1990;**
- 6. Difetto di istruttoria;**
- 7. Difetto di motivazione;**
- 8. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994;**
- 9. Violazione del buon andamento ex art. 97 Cost.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che il grossolano errore dell'amministrazione consistente nell'omessa valutazione dei titoli di servizio coerenti con il ruolo da ricoprire; tale omissione ha impedito al ricorrente di rientrare tra i vincitori, posto che la P.A. – come si evince dalla griglia depositata in atti – ha assegnato soltanto 1 punto e per la laurea magistrale in giurisprudenza ossia il titolo di studio. I titoli di servizio non sono stati neanche considerati sebbene espressamente indicati in domanda e nelle opportune sezioni, e nonostante siano coerenti con il profilo de quo. Paradossalmente, non solo il servizio dichiarato in domanda ed effettivamente prestato è pienamente riconducibile al profilo ACC, ma i complessivi undici anni presso l'Amministrazione Centrale e i cinque

anni presso le Ambasciate d'Italia all'estero corrispondono, di fatto, alla stessa tipologia di incarico del profilo a concorso.

Orbene, abbiamo già anticipato, che l'art. 9 comma 5 del bando prevede espressamente - quanto ai titoli di servizio – l'assegnazione di 1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre) e 2 punti per l'attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali (per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, anche non continuativo, per almeno due anni) (su un max di 10 pt. assegnabili).

La domanda di partecipazione del ricorrente (cfr. doc. all. in atti) è però chiara: lo stesso è in servizio come Ufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo appartenente al ruolo dei Commissari Amministrativi, con l'incarico attuale di Capo Sezione Giuridica e Contratti del Comando per le Operazioni in rete - Ce.Va.D. (ed in servizio ininterrotto dal 1991 ad oggi) egli, ha svolto, tra i vari incarichi quello di Coadiutore amministrativo-contabile (dal 01.07.2005 al 10.07.2008) presso l'Ambasciata d'Italia in Uzbekistan e di Coadiutore amministrativo esperto/senior (dal 16.03.2018 al 15.01.2020) presso l'Ambasciata d'Italia in Kuwait – oltre a ben 11 anni presso l'Amministrazione Centrale, ovvero presso l'Ufficio Addettanze Militari del II REPARTO dello STATO MAGGIO DELLA DIFESA di Roma in qualità di Addetto al funzionamento/gestione degli Uffici Militari presso le AMBASCIATE D'ITALIA ALL'ESTERO.

E dunque mancherebbero 10 punti (ossia nel massimo assegnabili) per i servizi svolti, corrispondenti appunto al mancato riconoscimento dei titoli di servizio. Con tale punteggio riconoscibile mediante riesame (che si richiede con il presente ricorso), il dott. Caiazza figurerebbe dunque tra i vincitori con punteggio complessivo di 56,875.

Così come dichiarato infatti anche in sede di segnalazione a mezzo pec, invocando tra altro, anche il soccorso istruttorio, al fine di sanare in via amichevole l'errore, il ricorrente ha svolto due incarichi svolti all'estero in qualità di coadiutore militare con funzioni amministrative\contabili presso gli Uffici Militari delle Ambasciate d'Italia rispettivamente di Tashkent (Uzbekistan) dal 2005 al 2008 e di Kuwait City (Kuwait) dal 2018 al 2020; nonché oltre undici anni di servizio svolti presso il II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa – Ufficio Addettanze Militari, con compiti di

gestione amministrativa degli uffici militari e del personale militare impiegato all'estero presso le Ambasciate italiane nel mondo.

All'interno dello stesso Ufficio, il ricorrente era responsabile della gestione delle pratiche di accreditamento diplomatico per il personale assegnato a incarichi all'estero, operando in stretta collaborazione con la DGRI - Ufficio II del MAECI. In particolare, curava il processo di accreditamento diplomatico degli Addetti per la Difesa nei paesi di destinazione, oltre al coordinamento delle attività legate allo schieramento all'estero degli uffici militari presso le Ambasciate. Tale incarico comprendeva anche la gestione degli accreditamenti secondari, garantendo un dialogo costante con gli alti funzionari della DGRI - Ufficio II del MAECI.

Non vi è dubbio che tali servizi rientrino tra quelli valutabili ai sensi dell'art. 9, comma 5, del bando poiché coerenti e conformi al ruolo che si andrebbe a ricoprire in effetti.

Nel dettaglio, il Dott. Caiazza, nella propria domanda di partecipazione, ha dichiarato – con idonea documentazione a supporto – di essere in servizio ininterrotto **dal 1991 ad oggi** presso l'Aeronautica Militare, in qualità di **Ufficiale appartenente al ruolo dei Commissari Amministrativi**, ricoprendo **funzioni giuridico-contabili e contrattuali**, nonché di aver svolto missioni estere in ambito internazionale.

Ora, è noto che l'Aeronautica Militare è un'amministrazione pubblica centrale, appartenente al **Ministero della Difesa**, e rientra quindi a pieno titolo tra le **Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001**, ai fini del bando.

Il Dott. Caiazza vi presta servizio ininterrotto da **oltre 30 anni**, con il grado di Ufficiale del **ruolo dei Commissari Amministrativi**, ricoprendo tra gli altri l'incarico di **Capo Sezione Giuridica e Contratti** presso il **Comando per le Operazioni in Rete – Ce.Va.D.**, ruolo che comporta la gestione e predisposizione di atti amministrativi, contratti pubblici, provvedimenti contabili e documentazione giuridico-formale.

Il profilo di **Assistente Amministrativo, Contabile e Consolare (Codice ACC)**, come da bando, prevede lo svolgimento di attività quali:

- Gestione di pratiche amministrative e documentali;
- Attività contabili e supporto alla gestione finanziaria;
- Redazione di atti e provvedimenti;

- Rapporti con enti pubblici e privati;
- Supporto alla contrattualistica, anche internazionale.

Tutte le attività sopra elencate trovano dunque **diretta corrispondenza** con le funzioni esercitate dal Dott. Caiazza presso il Comando militare, ove si occupa quotidianamente di:

- **Istruttorie giuridico-amministrative;**
- **Gestione e verifica della regolarità contabile** di procedure e spese;
- **Affidamento e gestione di contratti pubblici**, anche a rilevanza internazionale;
- **Redazione di documentazione amministrativa** a supporto della gestione operativa del Comando.

Tale corrispondenza **non è generica**, bensì **specificamente riferibile** alle **identiche competenze tecnico-amministrative richieste al profilo ACC**, seppur svolte in ambito militare. Inoltre, si evidenzia che il ruolo ricoperto, pur essendo inquadrato in una carriera militare, ha un **contenuto funzionale chiaramente amministrativo**, pienamente valutabile ai sensi del bando. Con oltre 30 anni di esperienza in tale ambito, di cui almeno 16 anni svolti nei medesimi incarichi tecnico\amministrativi relativi alle Rappresentanze diplomatiche proprio come richiesto dal profilo ACC a concorso, or dunque il candidato supera ampiamente la soglia dei **10 anni valutabili**: il punteggio massimo di **10/10 punti** è quindi pienamente dovuto.

Si evidenzia, inoltre, che il Dott. Caiazza, oltre ad aver prestato servizio in Italia, ha svolto incarichi amministrativi all'estero in qualità di Coadiutore militare nonché titolare di passaporto diplomatico, operando nell'ambito delle Ambasciate d'Italia in missioni internazionali di lunga durata. Tale esperienza risulta pienamente in linea con il profilo professionale dell'Assistente Amministrativo Contabile Consolare (ACC) di cui si discute, figura che, in media, presta servizio per circa due anni presso la Sede Centrale della Farnesina, e per due mandati quadriennali presso le Rappresentanze Diplomatiche e gli Uffici Consolari italiani all'estero:

- **Uzbekistan (01.07.2005 – 10.07.2008)** – Coadiutore amministrativo-contabile;
- **Kuwait City (16.03.2018 – 15.01.2020)** – Coadiutore amministrativo esperto/senior.
- **Stato Maggiore della Difesa di Roma – Ufficio Addettanze Militari dal 2012 al 2023.**

Tali incarichi rientrano, tra l'altro, nella nozione di **attività funzionale presso organizzazioni internazionali** di cui al secondo criterio del bando, in quanto:

- Sono svolti nel contesto di missioni NATO o internazionali;
- Le funzioni ricoperte riguardano la **gestione contabile, la logistica finanziaria, l'elaborazione di documentazione amministrativa**, spesso in lingua straniera, anche con coordinamento interforze;
- Il livello di responsabilità e autonomia decisionale è **equiparabile a quello di un funzionario amministrativo**, in contesto multilaterale.

Il requisito temporale è soddisfatto, trattandosi di **oltre due anni complessivi, seppur non continuativi**, come espressamente ammesso dal bando.

Tuttavia, trattandosi di punteggio massimo **complessivo** pari a **10 punti**, questa ulteriore esperienza ha **valenza rafforzativa**, ma **non determina un incremento oltre la soglia già raggiunta** con il servizio prestato.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare con certezza che:

- Il Dott. Caiazza ha svolto attività **esattamente coincidenti con quelle previste dal profilo ACC**;
- Ha maturato una **pluridecennale esperienza presso una Pubblica Amministrazione** in attività giuridico-amministrative e contabile;
- Ha prestato **ulteriore servizio a livello funzionariale in ambito internazionale**, rafforzando il profilo di competenza;
- Ha dunque **pieno diritto all'attribuzione del punteggio massimo previsto dal bando per i titoli di servizio, pari a 10 punti**.

La valutazione deve essere condotta in ossequio al principio di **valorizzazione effettiva dell'esperienza professionale**, evitando interpretazioni formalistiche che negherebbero il riconoscimento a figure altamente qualificate che hanno operato con responsabilità analoghe, se non superiori, rispetto a quelle del profilo messo a concorso.

Da ciò l'errore macroscopico della P.A. nella valutazione dei titoli di servizio del ricorrente; errore che sottende un evidente deficit istruttorio che induce ai vizi dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza e dell'illogicità.

Rebus sic stantibus, la P.A. ha violato il bando di concorso, e, quindi, le stesse regole a cui la gara si era ancorata *ab origine*, creando inevitabilmente una disparità di trattamento tra candidati concorsisti. All'uopo, si consideri che i bandi concorsuali devono essere interpretati in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180). Invero, l'amministrazione, quando nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'auto - vincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). Recentemente il Tar Lazio sede di Roma, Sez. I Quater, con sentenza n. 2960 del 13.02.2024 ha specificato che il bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego deve essere interpretato in modo strettamente letterale.

E, dunque, essendo evidente l'errore compiuto dalla P.A. nella fase della valutazione titoli, l'operato amministrativo, sicchè affetto da illogicità e irragionevolezza, è pienamente contestabile in Questa sede.

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti e la valutazione dei titoli, certamente compete al giudice amministrativo verificare la riconducibilità dei quesiti e dei titoli nell'alveo di ciò che il bando stesso prevede e che l'amministrazione stessa ha discrezionalmente indicato. Il sindacato del giudice amministrativo, nel caso che ci occupa, è del tutto legittimo nonché necessario, posto che investe la macroscopica illegittimità in cui è incorsa l'amministrazione nella valutazione titoli dettagliatamente indicata, in base al principio dell'autovincolo, nello stesso Bando violato, così come si comprova dalla griglia depositata in atti.

Non solo: in caso di dubbio, come rappresentato con segnalazione a mezzo pec effettuata dal ricorrente, la P.a. avrebbe potuto richiedere chiarimenti mediante il meccanismo del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L. 241/1990; strumento, però, rimasto inutilizzato. In effetti, Nel caso di specie, l'Amministrazione ha omesso di valutare taluni titoli di servizio regolarmente dichiarati dal candidato in sede di presentazione della domanda. Tali titoli risultavano chiaramente elencati nella modulistica prevista dalla procedura, con indicazione puntuale degli estremi temporali e dell'ente presso cui il servizio era stato svolto. L'omessa considerazione di tali elementi – ove ritenuti, in ipotesi, incompleti o non pienamente conformi alle modalità formali richieste – avrebbe imposto all'Amministrazione l'attivazione del soccorso istruttorio, quale espressione del principio di buona fede e collaborazione tra amministrazione e cittadino, nonché del generale dovere di correttezza procedimentale.

A tale riguardo, l'art. 6 della L. 241/1990 stabilisce che il responsabile del procedimento è tenuto a “curare l'istruttoria, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari”, e, come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa, ciò implica l'obbligo di sollecitare l'integrazione o la chiarificazione della documentazione prodotta, qualora permangano dubbi circa la completezza o la leggibilità delle dichiarazioni rese dall'interessato, laddove queste risultino comunque presenti e non manifestamente omesse. Pertanto, il comportamento dell'Amministrazione, che ha preferito escludere o ignorare i titoli in parola senza attivare alcuna interlocuzione, si pone in evidente contrasto con i canoni del giusto procedimento, determinando un effetto pregiudizievole che incide sulla posizione del candidato, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., nonché delle norme di rango primario che regolano il procedimento amministrativo.

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, *“l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia*

anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

In tal contesto si evidenzia peraltro che il *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che *"il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]"*; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Nella specie, la *par condicio concorsorum* è stata palesemente frustata poiché la ricorrente avrebbe dovuto ricoprire una posizione più elevata in graduatoria, divenire vincitrice ed essere consequenzialmente già assunta. Tanto non può non sottendere una violazione dell'art. 97 Cost., il quale, come noto, tutela il buon andamento amministrativo; buon andamento che neanche può dirsi rispettato anche alla luce del comportamento tenuto da controparte: a fronte delle istanze del ricorrente; istanze rimaste però inevase nel merito.

Pertanto, è palese il deficit di trasparenza di cui patisce l'intero procedimento di revisione, così come è altrettanto evidente il difetto di istruttoria.

Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

*

10. Illegittimità derivata.

E' lapalissiano considerare come la Graduatoria vincitori, peraltro emessa in forma "ridotta" senza indicare gli idonei, i titoli di riserva e/o di preferenza, è illegittima - nella

parte in cui esclude il ricorrente -unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalidità/illegittimità degli esiti della valutazione titoli del ricorrente, in quanto ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (la graduatoria) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e/o non disponesse altra idonea misura cautelare (inclusione con riserva tra i vincitori, sospensione degli effetti degli atti impugnati, sospensione dell'iter, riesame (o remand, etc.), considerato che l'ulteriore decorso del tempo reca un pregiudizio irreparabile per gli interessi di parte ricorrente, in considerazione anche del consolidamento delle posizioni di terzi controinteressati presso le sedi a cui ambirebbe parte ricorrente in ragione del nuovo punteggio, nonché anche sotto il profilo patrimoniale (mancato riconoscimento stipendiale) oltrechè sotto il profilo curriculare. Si ribadisce che se il ricorso venisse accolto, in tutto o in parte, il ricorrente – stando alla Graduatoria conoscibile – sarebbe **tra i vincitori (sic!)**. **Il ricorrente, dunque, da idoneo diverrebbe vincitore.** Pertanto, considerato che la procedura è caratterizzata da particolare speditezza anche a fronte delle esigenze di personale, sarebbe quanto mai opportuno concedere le invocate misure, quali l'ammissione con riserva in graduatoria vincitori/sospensiva, così da consentire al ricorrente che di essere appunto ammesso “con riserva” tra i vincitori, di accedere alla fase di scelta sedi già in atto e di evitare di perdere posti utili.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dal ricorrente, posto che – stando ai tempi medi della giustizia amministrativa - la celebrazione dell'udienza di merito ed eventuale sentenza positiva - come accaduto in altri casi – potrebbe intervenire anche a seguito della celebrazione della scadenza del termine biennale di validità della graduatoria frustrando definitivamente gli interessi del medesimo.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

In effetti, il trascorrere del tempo renderebbe ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti del ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio.

Sull'istanza cautelare monocratica

In tale contesto, si rappresenta l'estrema urgenza della presente istanza ai sensi dell'art. 56 c.p.a., atteso che in data 30 aprile 2025 è stata pubblicata la graduatoria finale e, secondo quanto previsto dal bando, l'Amministrazione procederà ora alle assunzioni dei candidati vincitori tra cui dovrebbe esservi il ricorrente. L'esecuzione di tali assunzioni, nelle more della trattazione collegiale, comporterebbe per il ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, privandolo definitivamente della possibilità di accedere al posto spettantegli in caso di esito favorevole del giudizio, frustrando così la stessa finalità della tutela giurisdizionale. Per questi motivi, si chiede che l'Ill.mo Presidente voglia disporre con decreto, in via monocratica, la sospensione degli effetti della graduatoria finale pubblicata in data 30.04.2025, nei limiti strettamente necessari a impedire l'assunzione dei candidati controinteressati, e comunque a salvaguardare l'effettività della tutela giurisdizionale.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite agli indirizzi pec di controinteressati (forniti peraltro dalla P.A.), si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle P.A. resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, stante l'indicazione nella Graduatoria dei vincitori dei soli nomi, cognomi e data di nascita dei concorsisti e della mancata pubblicazione della graduatoria idonei, e, quindi, è impossibile rintracciarli tramite il sistema Smart ANPR richiedente il codice fiscale o la data di nascita, atteso che l'onere di notifica ad almeno un controinteressato è stato già ampiamente assolto.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In particolare, si chiede a Codesto Giudice,

- 1) **in via preliminare:** se ritenuto opportuno, di disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;
- 2) **In via cautelare, e già in senso monocratico:** sospendere gli atti gravati e/o disporre il riesame del punteggio e/o ammettere con riserva tra i vincitori il ricorrente ;
- 3) **Nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse; conseguentemente, disporre il riesame del punteggio di parte ricorrente nel senso di cui sopra e ammettere il tra i vincitori, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che si tratta di accesso al pubblico impiego e che parte ricorrente è tenuto al versamento di E. 325,00 a titolo di contributo unificato.

Produzione giusta indice.

Roma/Cosenza, 21.06.2025

Avv. Danilo GRANATA